

Abbreviazione di anni di servizio

I benefici derivanti dall'applicazione degli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 prevedono l'abbreviazione di due anni (per gli invalidi della categorie dalla 1° alla 6°) e di un anno (per gli invalidi delle categorie 7° e 8°) esclusivamente ai fini della maturazione degli aumenti periodici di stipendio da godere una sola volta nel grado e nella carriera.

In sostanza, l'abbreviazione di due anni comporta l'incremento dello stipendio del 2,50%.

Tale abbreviazione non influisce sul conteggio degli anni utili né ai fini pensionistici né ai fini della buonuscita.

Per quanto riguarda il comma 3, art. 80 della Legge 388/2000 (Legge finanziaria per l'anno 2011), a talune categorie di invalidi è riconosciuto, a richiesta dell'interessato, per ogni anno di servizio, effettivamente svolto nelle Pubbliche Amministrazioni / Aziende private, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva. Questa disposizione riguarda in via prioritaria i lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della Legge 26/05/1970, n. 381.

Tale norma è estesa, tuttavia, anche agli ammalati/infermi con invalidità superiore al 74%.

Infine, i due benefici in argomento, quelli derivanti dall'applicazione degli artt. 117 e 120 e quelli relativi al riconoscimento di due mesi per ogni anno di servizio, sono autonomi e cumulabili. ●

L'assegno sociale

Spetta ai cittadini che si trovano in condizioni disagiate, ovvero che possiedono redditi di importo inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.

Inoltre si deve avere compiuto il 65° anno di età e risiedere (effettivamente e in via continuativa) in Italia. Dal 1° gennaio 2009 è necessario rispettare un'ulteriore condizione: avere soggiornato nel nostro Paese per un minimo di 10 anni. ●

Pensioni: le speranze di vita potrebbero incidere sul requisito

Secundo le disposizioni della Legge 247/2007, fino al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere per maturare il requisito pensionistico di anzianità è 96 con almeno 60 anni di età anagrafica e minimo 35 anni di contributi; dal 1° gennaio 2013 occorrerà invece toccare quota 97 con almeno 61 anni di età (l'anzianità contributiva minima rimane sempre 35 anni). Ad ogni modo, è bene precisare che i requisiti relativi alla quota da raggiungere e all'età anagrafica potrebbero subire delle variazioni: il comma 12 bis dell'articolo 12, introdotto dalla legge 122/2010, prevede infatti che dal 1° gennaio 2015 l'accesso al sistema pensionistico sia agganciato alla speranza di vita rilevata dall'Istat.

Ciò potrebbe comportare un leggero slittamento (si parla di massimo 3 mesi) della data di maturazione del requisito e, di conseguenza, della data di decorrenza dalla pensione. ●

Convezione TIM

La Segreteria Nazionale non ha ancora ricevuto le argomentazioni espresse con precorsa corrispondenza, significando, ancora una volta, l'importanza delle estensioni della Convenzione TIM Polizia Penitenziaria al personale in congedo del Corpo: sarebbe un provvedimento molto apprezzato, una attestazione tangibile da parte dell'Amministrazione di stima e riconoscenza. Invero, allo stato, succede che, al momento del collocamento in congedo, viene tolta la tessera telefonica e tale procedura, quand'anche corretta, non può non risultare demotivante, vale a dire essere avvertita come una prima esclusione dall'impegno e dall'attività istituzionale prestata in servizio per trenta/quaranta anni.

Non può certo negarsi quanto simile condotta sia propedeutica a stati d'animo la cui valenza propende per un iniziale, progressivo depauperamento del proprio ruolo nell'ambito della collettività. ●

Lavori usuranti

Fino al 31.12.2017 contano solo gli ultimi 10 anni di attività

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 chiarisce che per beneficiare di tale possibilità è necessario avere svolto un'attività usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017. Questo implica che, non avendo svolto lavoro notturno negli anni richiesti dalla normativa, non potrà accedere al requisito agevolato e rimarrà il requisito pensionistico ordinario al completo dei 60 anni di età: la legge 247/2007, infatti, prevede che negli anni 2011-2012 si potrà raggiungere il requisito pensionistico di anzianità arrivando a quota 96, con almeno 60 anni di età anagrafica e minimo 35 anni di contribuzione. Per andare in pensione sarà necessario attendere 12 mesi dal momento in cui verrà maturato il requisito, in conseguenza di quanto stabilito con la Legge 122/2010, art. 12, c.1, lett. a. ●

Requisiti per la pensione di anzianità

Per poter conseguire il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi della vigente normativa, occorre essere in possesso, entro il 31 dicembre 2010, dei seguenti requisiti: In via generale, aver maturato 40 anni di servizio contributivo (conteggiando anche i periodi ricongiunti e le supervalutazioni consentite). Nei casi previsti dal decreto legislativo n. 165/1997, art. 6 (che fa riferimento ai diversi ordinamenti di appartenenza per il raggiungimento della massima anzianità contributiva), occorre avere maturato 35 anni di contributi con una età pari o superiore a 57 anni, ovvero 38 anni di anzianità contributiva con una età pari o superiore ai 53 anni. Qualora i suddetti requisiti fossero conseguiti dopo il 31 dicembre 2010, la possibilità di chiedere e ottenere la pensione viene posticipata di un anno. Non è previsto, invece, alcun termine per la presentazione anticipata della domanda di pensionamento. ●